Rep. n.	
Prot. n.	
SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO	
DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-	
AMMINISTRATIVO, STATICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA RESIDENZA	
STUDENTESCA "CAMPUS UNIVERSITARIO MESTRE" VENEZIA (NUOVA SEDE DI VIA TORINO –	
EDIFICIO "E") - CUP: H79C12000060006 - CIG: 78592580E0	
COMMITTENTE: Università Ca' Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, codice	
fiscale 80007720271, di seguito per brevità indicata anche "Università".	
CONTRAENTE:, con sede legale in,	
Via, Codice Fiscale e Partita,	
di seguito indicato per brevità "Collaudatore"	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemiladiciannove, il mese di, il giorno, in Venezia, presso la	
Direzione Generale dell'Università Ca' Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, avanti a me dott.	
delegato, con Decreto del Rettore e del Direttore del	
, n/int., a redigere e ricevere tutti gli atti che si stipulano per	
conto e nell'interesse dell'Università, sono presenti i signori:	
, nato a il,	
Direttore Generale dell'Università Ca' Foscari Venezia;	
- ing./arch, C.F,	
nato ailil	
in qualità di della,	
con sede legale in N, Via N	
Codice Fiscale e Partita IVA	

I comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto.	
Premesso che:	
- con Decreto del Direttore Generale n prot. n. del veniva	
approvata la procedura di gara per l'affidamento professionale delle prestazioni indicate	
in oggetto e impegnati i relativi importi;	
in esito a detta gara, con Decreto del Direttore Generale n del prot. n.	
alle condizioni tutte del presente disciplinare d'incarico e	
dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara;	
ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche	
"Codice"), è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima	
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (Decreto del Direttore Generale n.	
del sopra citato), come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
- sono terminati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti nei confronti	
del Collaudatore.	
Tutto ciò premesso tra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e	
stipula quanto segue.	
Art. 1 – Oggetto dell'incarico	
Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento dei servizi per il collaudo tecnico-	
amministrativo, statico in corso d'opera e finale, nonché dei servizi relativi ai collaudi	
tecnico-funzionali degli impianti, apparecchiature e delle reti tecnologiche previste dal	
progetto. Il servizio nella sua globalità è articolabile nei seguenti ambiti:	
- collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale riferito all'intero intervento,	
inclusa la revisione contabile;	
- collaudo statico in corso d'opera e finale inerente le strutture portanti (calcestruzzo,	

 acciaio, etc);	
 - collaudo funzionale in corso d'opera e finale afferente agli impianti da realizzare (impianti	
 elettrici e di terra, di alimentazione, di sicurezza, quadri elettrici e di distribuzione, gruppi	
 continuità, centraline di controllo, impianti di captazione, raccolta e smaltimento delle	
 acque meteoriche e di fognatura, rete idranti, impianti meccanici e di ogni ulteriore	
impianto previsto dal progetto);	
relativamente alla residenza studentesca "Campus universitario Mestre" Venezia (nuova	
sede di via Torino – Edificio "E").	
l lavori di realizzazione della residenza inizieranno entro il giorno	
avranno una durata prevista di settecentoventi giorni naturali e consecutivi, fatta salva	
 l'offerta migliorativa presentata dal concorrente in fase di gara.	
Art. 2 – Oneri a carico dell'Università	
 Sono a carico dell'Università:	
Sono a carico dell'Università: 1. la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento	
la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento	
la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato;	
 la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato; l'IVA nella misura di Legge; 	
 la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato; l'IVA nella misura di Legge; gli oneri previdenziali nella misura del 4%; 	
 la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato; l'IVA nella misura di Legge; gli oneri previdenziali nella misura del 4%; ogni altro onere non posto direttamente a carico del Collaudatore. 	
 la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato; l'IVA nella misura di Legge; gli oneri previdenziali nella misura del 4%; ogni altro onere non posto direttamente a carico del Collaudatore. Il responsabile unico del procedimento (RUP) fornirà la documentazione tecnico- 	
 la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato; l'IVA nella misura di Legge; gli oneri previdenziali nella misura del 4%; ogni altro onere non posto direttamente a carico del Collaudatore. responsabile unico del procedimento (RUP) fornirà la documentazione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. necessaria 	
 la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato; l'IVA nella misura di Legge; gli oneri previdenziali nella misura del 4%; ogni altro onere non posto direttamente a carico del Collaudatore. responsabile unico del procedimento (RUP) fornirà la documentazione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. necessaria all'espletamento della prestazione in oggetto. L'Ateneo consegnerà al Collaudatore la 	
 la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato; l'IVA nella misura di Legge; gli oneri previdenziali nella misura del 4%; ogni altro onere non posto direttamente a carico del Collaudatore. responsabile unico del procedimento (RUP) fornirà la documentazione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. necessaria all'espletamento della prestazione in oggetto. L'Ateneo consegnerà al Collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna 	
 la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato; l'IVA nella misura di Legge; gli oneri previdenziali nella misura del 4%; ogni altro onere non posto direttamente a carico del Collaudatore. responsabile unico del procedimento (RUP) fornirà la documentazione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. necessaria all'espletamento della prestazione in oggetto. L'Ateneo consegnerà al Collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale il Collaudatore attesterà il ricevimento degli atti. La documentazione 	
 la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato; l'IVA nella misura di Legge; gli oneri previdenziali nella misura del 4%; ogni altro onere non posto direttamente a carico del Collaudatore. responsabile unico del procedimento (RUP) fornirà la documentazione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. necessaria all'espletamento della prestazione in oggetto. L'Ateneo consegnerà al Collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale il Collaudatore attesterà il ricevimento degli atti. La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata da un 	

 Il Collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell'elenco e	
al termine dell'incarico restituisce al RUP tutti i documenti indicati nell'elenco. Il	
Collaudatore è responsabile della custodia della documentazione consegnata in originale dal	
RUP.	
 Art. 3 – Obblighi e oneri a carico del Collaudatore	
 Il Collaudatore è obbligato ad eseguire quanto affidatogli secondo le disposizioni del	
 presente disciplinare e le indicazioni impartite dal RUP. Il Collaudatore, nello svolgimento	
dell'incarico, dovrà coordinarsi costantemente con il RUP allo scopo di consentire una	
valutazione congiunta delle problematiche nel loro divenire.	
Sono, inoltre, a carico del Collaudatore:	
- gli oneri fiscali;	
- le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.	
Art. 4 – Modalità di svolgimento dell'incarico	
L'incarico in oggetto sarà espletato dalla seguente commissione di collaudo:	
- collaudatore tecnico-amministrativo:;	
- collaudatore tecnico amministrativo anche con funzioni di collaudatore statico:;	
- collaudatore tecnico-amministrativo anche con funzioni di collaudatore tecnico-	
funzionale:;	
Assume il ruolo di Presidente della commissione di collaudo:	
;	
Lo svolgimento dell'incarico avviene secondo quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs. n.	
50/2016 e s.m.i. L'incarico dovrà svolgersi secondo le modalità di cui al Titolo X Capo I e II	
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabili al presente affidamento, che si	
richiamano integralmente. Il Collaudatore, a titolo meramente indicativo e non esaustivo,	
dovrà:	

lavori;	
 - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;	
 le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei	
 lavori;	
- la data e gli importi riportati nel conto finale;	
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;	
 - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi	
e previdenziali;	
gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;	
 2) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);	
3) il richiamo al verbale della visita definitiva (da allegare);	
4) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;	
5) la certificazione di collaudo.	
 Nella certificazione l'organo di collaudo:	
 - riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le	
 aggiunte, le deduzioni al conto finale;	
- determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere all'Ateneo per	
maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da	
rimborsare all'Ateneo per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine	
convenuto per il compimento degli stessi;	
dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a	
saldo da liquidare all'esecutore;	
- attesta la collaudabilità dell'opera con le eventuali prescrizioni;	
g) trasmettere al RUP (ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), successivamente	
alla sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'esecutore o decorso inutilmente il	

termine a tal fine assegnato, tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti,	
allegandovi:	
 1. verbali di visita;	
 2. la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate	
 dall'organo di collaudo;	
 3. il certificato di collaudo;	
 4. le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate	
dall'esecutore nel certificato di collaudo.	
L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei	
documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).	
Tutti i processi verbali devono essere redatti dal collaudatore secondo le modalità di cui	
all'art. 223 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	
 Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere	
 addebitabili all'impresa appaltatrice, il Collaudatore si obbliga a darne tempestiva	
 comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinché possano	
 effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.	
 Ai sensi dell'art. 222 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. il Collaudatore è tenuto a comunicare con	
 congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita definitiva di collaudo,	
 che può essere unica ovvero constare di più visite successive; il Direttore dei Lavori	
 informerà a sua volta l'esecutore delle opere affinché intervenga alle visite di collaudo. Nel	
 caso in cui l'esecutore non intervenga la visita definitiva sarà esperita alla presenza di due	
 testimoni estranei all'Ateneo, con oneri a carico dell'esecutore stesso.	
COLLAUDO STATICO	
 Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento	
 armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in	

latero-cemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un certificato di collaudo	
statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., delle	
Norme tecniche per le costruzioni (decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
del 17.01.2018).	
Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute	
necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione.	
Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da	
parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato al Committente le ragioni che	
le rendono necessarie.	
 L'incarico dovrà essere espletato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento del suo	
espletamento e nel rispetto degli impegni stabiliti nel presente disciplinare e delle direttive	
impartite dal RUP e di quanto stabilito in Capitolato Speciale d'Appalto. All'organo di	
collaudo fanno carico tutti gli obblighi di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. e del D.M.	
17.01.2018, nonché dell'ulteriore normativa in materia vigente durante l'espletamento	
dell'incarico. L'organo di collaudo dovrà svolgere un numero di visite in corso d'opera	
 sufficiente a seguire lo svolgimento delle lavorazioni nel suo complesso con particolare	
 attenzione a quelle ritenute più complesse e delicate. In particolare è necessario che	
 vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni, delle strutture in	
 elevazione e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o	
 particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. L'attività connessa al collaudo	
statico dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi nei	
lavori e nel procedimento amministrativo connesso. Il certificato di collaudo dovrà essere	
 redatto in tre copie cartacee. Il certificato di collaudo statico dovrà essere emesso entro 60	
(sessanta) giorni dalla comunicazione del Direttore dei lavori dell'avvenuta ultimazione delle	
 strutture. Restano a carico dell'Ateneo l'onere per la effettuazione delle prove di laboratorio	

	da eseguire sulle opere strutturali.	
-	COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE	
	Il collaudo tecnico funzionale riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un	
	verbale di collaudo tecnico funzionale, atto a stabilire se gli impianti e le apparecchiate	
	funzionalmente soddisfano determinate normative di legge o prescrizioni capitolari. Il	
	collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi l'effettuazione di prove e verifiche di	
	funzionamento a carico del collaudatore con strumentazioni appropriate e la redazione di	
	verbali di prova.	
	Il collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle	
	specifiche norme di settore.	
	Art. 5 – Termini	
	Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.	
	Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a fornire al il Collaudatore, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a fornire al il Collaudatore, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso inerente l'oggetto dell'incarico.	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a fornire al il Collaudatore, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso inerente l'oggetto dell'incarico. Art. 7 - Collaborazioni	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a fornire al il Collaudatore, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso inerente l'oggetto dell'incarico. Art. 7 - Collaborazioni Il Collaudatore potrà avvalersi di collaboratori, ferma ed impregiudicata la propria diretta	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a fornire al il Collaudatore, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso inerente l'oggetto dell'incarico. Art. 7 - Collaborazioni Il Collaudatore potrà avvalersi di collaboratori, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Università per tutte le prestazioni fornite nei limiti	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a fornire al il Collaudatore, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso inerente l'oggetto dell'incarico. Art. 7 - Collaborazioni Il Collaudatore potrà avvalersi di collaboratori, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Università per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a fornire al il Collaudatore, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso inerente l'oggetto dell'incarico. Art. 7 - Collaborazioni Il Collaudatore potrà avvalersi di collaboratori, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Università per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. L'Università sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a fornire al il Collaudatore, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso inerente l'oggetto dell'incarico. Art. 7 - Collaborazioni Il Collaudatore potrà avvalersi di collaboratori, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Università per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. L'Università sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Collaudatore, responsabile nei confronti dell'Università stessa.	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a fornire al il Collaudatore, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso inerente l'oggetto dell'incarico. Art. 7 - Collaborazioni Il Collaudatore potrà avvalersi di collaboratori, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Università per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. L'Università sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Collaudatore, responsabile nei confronti dell'Università stessa. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Collaudatore è tenuto a dare preventiva	
	Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a fornire al il Collaudatore, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso inerente l'oggetto dell'incarico. Art. 7 - Collaborazioni Il Collaudatore potrà avvalersi di collaboratori, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Università per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. L'Università sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Collaudatore, responsabile nei confronti dell'Università stessa. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Collaudatore è tenuto a dare preventiva	

 Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del	
Collaudatore incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel	
 successivo art. 8.	
 Art. 8 - Corrispettivo	
 Il corrispettivo per l'incarico di cui al presente disciplinare, comprensivo dello svolgimento di	
 tutte le attività descritte nel presente atto ed eseguite secondo le indicazioni del D.Lgs. n.	
50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile, è fissato in €	
 (euro/00) oltre Oneri Previdenziali (4%) e IVA (22%).	
Art. 9 – Modalità di pagamento	
La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata come segue:	
- acconti in corso d'opera, fino ad un massimo dell'80% di quanto dovuto, in proporzione	
all'importo degli stati di avanzamento dei lavori.	
- saldo pari al 20% dell'importo di contratto sarà liquidato all'emissione del certificato di	
collaudo.	
Il pagamento resta comunque subordinato all'ottemperanza del Collaudatore agli obblighi	
citati nel presente atto.	
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura	
elettronica.	
La fattura dovrà riportare il CIG, il CUP, il codice univoco ufficio CCC799 ed essere intestata	
a: Università Ca' Foscari Venezia – Area Servizi Immobiliari e Acquisti – Dorsoduro 3246,	
30123 Venezia - C.F. 80007720271.	
Il pagamento delle fatture avverrà, inoltre, solo previo accertamento della regolarità	
contributiva del Collaudatore.	
In caso di inadempimento contrattuale, l'Università si riserva di non procedere alla	
liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle	

quali si è verificato il non corretto adempimento.	
Il pagamento, avverrà nel conto corrente bancario: IBAN:	
(Banca), dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Le	
persone delegate a operare su tale conto sono le seguenti:	
;	
codice fiscale	
Il Collaudatore provvederà a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati sopra	
riportati, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della modifica stessa.	
In caso di R.T.P. sarà obbligo di ciascun Professionista fatturare e registrare le operazioni	
relative all'esecuzione dell'incarico di propria competenza. Spetterà al capogruppo	
comunicare con apposita nota gli importi di spettanza dei singoli professionisti.	
Successivamente, i singoli componenti potranno emettere le corrispondenti fatture	
elettroniche in base alle corrispondenti percentuali di esecuzione del servizio, per la	
successiva emissione da parte dell'Università dei mandati di pagamento intestati ai singoli	
beneficiari.	
Art. 10 - Penali	
In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto	
del presente atto, l'Università applicherà per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al	
termine contrattualmente fissato per il rilascio del certificato di collaudo, una penale pari	
allo 0,1% dell'importo contrattuale.	
Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra	
precisate, verranno contestati dal RUP, a mezzo di comunicazione scritta che sarà trasmessa	
per PEC (a cui si attribuisce pieno valore di titolo di notifica) al Collaudatore. Quest'ultimo	
dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5	
(cinque) giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione.	

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata	
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata al Collaudatore la	
penale sopra indicata.	
Nel caso di applicazione di penali, l'Università potrà recuperare l'importo delle stesse dalle	
fatture o prelevandole dalla cauzione definitiva, di cui al successivo art. 11.	
L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Collaudatore dall'adempimento	
dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di	
pagamento delle medesime penali.	
Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale	
(IVA esclusa), l'Università, su proposta del responsabile unico del procedimento, potrà	
risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell'Università stessa al	
risarcimento di eventuali maggiori danni.	
Art. 11 – Coperture assicurative e garanzie	
Il Collaudatore ha prodotto polizza assicurativa, a copertura dei rischi di natura	
professionale derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, n stipulata	
con la Compagnia di assicurazioni in data in data, valida fino al	
con la Compagnia di assicurazioni in data, valida fino al, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non	
· -	
, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non	
, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegata. Il massimale di polizza deve essere commisurato all'opera da	
, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegata. Il massimale di polizza deve essere commisurato all'opera da collaudare.	
, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegata. Il massimale di polizza deve essere commisurato all'opera da collaudare. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Collaudatore, a garanzia	
, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegata. Il massimale di polizza deve essere commisurato all'opera da collaudare. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Collaudatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni	
materialmente allegata. Il massimale di polizza deve essere commisurato all'opera da collaudare. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Collaudatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del	
, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegata. Il massimale di polizza deve essere commisurato all'opera da collaudare. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Collaudatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più al Professionista rispetto alle risultanze	
materialmente allegata. Il massimale di polizza deve essere commisurato all'opera da collaudare. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Collaudatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più al Professionista rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il	

 emessa da per	
 l'importo di €, pari al 10 % dell'importo della parcella relativa al presente	
incarico.	
 (Nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà	
 aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia	
superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al	
20%. Rimangono salve le riduzioni della polizza previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs.	
50/2016).	
L'Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per	
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione in oggetto nel	
caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Collaudatore.	
Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, il Collaudatore dovrà provvedere	
tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante PEC al	
RUP.	
Art. 12 – Risoluzione del contratto	
L'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice	
civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi al Collaudatore con PEC, nei seguenti casi:	
1. qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 10 superi il 10% (diecipercento)	
dell'importo contrattuale (IVA esclusa);	
2. violazione della norma di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui dell'art. 3 della L.	
136/2010 e s.m.i.;	
3. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 21;	
4. violazione del codice di comportamento di cui al successivo art. 22;	
L'Università provvederà ad incamerare, senz'altro avviso, a titolo di penale, la garanzia	
definitiva, di cui all'art. 11, addebitando le maggiori spese per l'assegnazione dell'incarico ad	

altro Collaudatore. Rimane salvo il diritto dell'Università al risarcimento del maggior danno.	
Art. 13 – Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale	
L'Università si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui	
 all'art. 108, comma 1, del Codice.	
 L'Università procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti al comma 2 dell'art. 108	
 del Codice.	
Nel caso di risoluzione del contratto il Collaudatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del	
 Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato	
 degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano i commi 3, 4 e 8	
dell'art. 108 del Codice.	
Art. 14 - Recesso	
 Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre	
 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il	
2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Collaudatore	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Collaudatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi,	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Collaudatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Collaudatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese. Art. 15 - Divieto di subappalto e cessione del disciplinare	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Collaudatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese. Art. 15 - Divieto di subappalto e cessione del disciplinare Il Collaudatore è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente atto. E'	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Collaudatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese. Art. 15 - Divieto di subappalto e cessione del disciplinare Il Collaudatore è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente atto. E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del presente disciplinare, pena la nullità	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Collaudatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese. Art. 15 - Divieto di subappalto e cessione del disciplinare Il Collaudatore è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente atto. E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del presente disciplinare, pena la nullità della cessione stessa.	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Collaudatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese. Art. 15 - Divieto di subappalto e cessione del disciplinare Il Collaudatore è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente atto. E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del presente disciplinare, pena la nullità della cessione stessa.	

 Il Collaudatore non potrà partecipare all'appalto dei lavori, nonché agli eventuali subappalti	
 o cottimi, relativi all'opera pubblica oggetto del presente incarico.	
 All'appalto dei lavori, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, non potranno partecipare	
 soggetti controllati, controllanti o collegati al Professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice	
 Civile.	
 I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario	
dell'incarico in oggetto, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti.	
Il Collaudatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare situazioni di	
conflitto di interesse con l'Università e si impegna comunque a segnalare tempestivamente	
l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai	
precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.	
Art. 17 - Controversie	
Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto,	
le parti ne danno comunicazione al responsabile unico del procedimento che proporrà una	
 conciliazione per l'immediata soluzione in via amministrativa.	
Nel caso tale conciliazione non dovesse dar luogo ad accordo entro il termine di 30 (trenta)	
 giorni, le controversie saranno demandate al giudice competente. Si elegge come	
esclusivamente competente il Foro di Venezia.	
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
Il Collaudatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L.	
136/2010 e s.m.i.	
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art.	
3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.	
Il Collaudatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	

tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all'Università e alla Prefettura –	
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.	
Art. 19 – Stipulazione del contratto	
La stipulazione del contratto di appalto, in forma pubblica amministrativa e con firma	
 digitale, avrà luogo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'approvazione	
 dell'aggiudicazione. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata	
 dall'Università per la stipulazione del contratto; nel caso in cui non si presenti nei termini	
stabiliti senza giustificato motivo, lo stesso decade dall'aggiudicazione e l'Università si	
riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che risulti successivamente	
classificato, fatta salva la verifica di congruità.	
L'Università si riserva di affidare il servizio per motivi d'urgenza nelle more della stipula del	
contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i	
 Art. 20 – Spese contrattuali	
Art. 20 – Spese contrattuali Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le	
·	
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le	
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Collaudatore, senza diritto di rivalsa.	
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Collaudatore, senza diritto di rivalsa. Il Collaudatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento	
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Collaudatore, senza diritto di rivalsa. Il Collaudatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro relative al contratto d'appalto.	
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Collaudatore, senza diritto di rivalsa. Il Collaudatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro relative al contratto d'appalto. Le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione	
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Collaudatore, senza diritto di rivalsa. Il Collaudatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro relative al contratto d'appalto. Le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate	
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Collaudatore, senza diritto di rivalsa. Il Collaudatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro relative al contratto d'appalto. Le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate all'Ateneo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.	
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Collaudatore, senza diritto di rivalsa. Il Collaudatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro relative al contratto d'appalto. Le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate all'Ateneo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Art. 21 – Riservatezza	
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Collaudatore, senza diritto di rivalsa. Il Collaudatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro relative al contratto d'appalto. Le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate all'Ateneo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Art. 21 – Riservatezza Il Collaudatore è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a	
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Collaudatore, senza diritto di rivalsa. Il Collaudatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro relative al contratto d'appalto. Le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate all'Ateneo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Art. 21 – Riservatezza Il Collaudatore è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati/materiali potranno	
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Collaudatore, senza diritto di rivalsa. Il Collaudatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro relative al contratto d'appalto. Le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate all'Ateneo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Art. 21 – Riservatezza Il Collaudatore è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati/materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del	

 indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente	
 affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza dell'incarico.	
 Il Collaudatore è responsabile dell'osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e	
 collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente.	
 Art 22 – Codice di comportamento	
 Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 121 del	
12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università si applicano, per quanto compatibili, ai	
 collaboratori a qualsiasi titolo del Collaudatore.	
Il Collaudatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e	
 collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.	
Art. 23 – Informativa privacy	
 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i. e	
 dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali, forniti per la	
sottoscrizione del presente atto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel	
pieno rispetto della normativa sopra richiamata. In ogni momento il Collaudatore potrà	
esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti come previsti all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e	
s.m.i. e agli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679.	
Art. 24 – Disposizioni finali	
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al D.lgs.	
n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. limitatamente alle norme ancora in vigore	
ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. 50/2016 e alle disposizioni di cui al Codice civile	
regolanti la materia.	
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non	
materialmente allegati:	
polizza RC professionale;	

• garanzia definitiva.	
Questo atto consta di n° facciata, intere facciate e n° righe della facciata,	
elaborate informaticamente su fogli uso bollo da persona di mia fiducia.	
Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale (ai sensi dell'art. 32, comma	
14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.) rilasciata da Ente certificatore autorizzato.	
lo Ufficiale Rogante attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dalle parti.	
Università Ca' Foscari Venezia – Il Direttore Generale –	
II Collaudatore – ing./arch	
II sottoscritto ing./arch dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole	
contrattuali e dei documenti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e	
1342 c.c., dichiara di accettare le clausole di cui agli artt. 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, e	
22 del presente atto.	
L'accettazione delle clausole e delle condizioni di cui agli articoli sopra elencati avviene	
mediante apposizione di una seconda firma digitale da parte dell'ing./arch	
Per accordo e accettazione	
Il Collaudatore – ing./arch	
L'Ufficiale Rogante – dott	